

ARVAG - Associazione intercantonale per l'esecuzione dei decreti federali sugli orari di lavoro e riposo degli automobilisti/camionisti professionali dell'OLR 1 e dell'OLR 2

STATUTI

1. Nome, sede e scopo

Articolo 1 Nome e sede

Sotto la denominazione ARVAG - Associazione intercantonale per l'esecuzione dei decreti federali sugli orari di lavoro e riposo degli automobilisti/camionisti professionali OLR 1 e OLR 2, esiste una Associazione ai sensi dell' articolo 60ss CC.

La sede si trova a Riedholz presso: indirizzo dal Segretariato.

Articolo 2 Scopo

L'ARVAG ha per scopo :

- l'incremento dell'interpretazione e dell'applicazione unitaria delle disposizioni sulla sicurezza del traffico e la protezione dei prestatori d'opera emesse nel decreto sugli orari di lavoro e riposo degli automobilisti/camionisti professionali (OLR 1) e nel decreto sugli orari di lavoro e riposo degli automobilisti professionali che guidano veicoli leggeri destinati al trasporto di persone come pure veicoli pesanti (OLR 2).
- la collaborazione delle autorità e degli organi amministrativi incaricati dell'esecuzione dei decreti
- l'obbligo alla formazione e all'aggiornamento delle persone attive in questi settori
- l'interscambio di esperienze fatte e la salvaguardia degli interessi comuni
- l'informazione del pubblico sui decreti citati.

2. Affiliazione

Articolo 3 Affiliati

Tutti gli organi esecutivi dei decreti OLR possono affiliarsi alla ARVAG.

Articolo 4 Adesione all'Associazione

Occorre inoltrare la domanda di ammissione per iscritto al segretariato. Il Comitato deciderà in merito.

Gli organi esecutivi OLR che già figurano sulle liste ufficiali ARVAG diventano automaticamente affiliati se non rifiutano l'adesione per scritto.

Articolo 5 Dimissione dall'Associazione

Le dimissioni dall'Associazione possono essere inoltrate solo per iscritto alla fine di ogni anno di esercizio, tenendo conto di un termine di disdetta di 6 mesi.

Con le dimissioni cessa ogni diritto al patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 Esclusione dall'Associazione

L'Assemblea Generale può escludere dall'Associazione gli affiliati che si comportano incoerentemente allo scopo e agli obiettivi della stessa.

3. Organizzazione

Articolo 7 Organi

Gli organi dell'ARVAG sono :

- l'Assemblea Generale
- il Comitato
- i revisori

3.1. L'Assemblea Generale

Articolo 8 Disposizioni generali

L'Associazione convoca l'Assemblea Generale ordinaria ogni anno.

Il Comitato può convocare un'Assemblea Generale straordinaria se le attività dell'Associazione lo richiedono. La convocazione ad un'Assemblea straordinaria può anche essere richiesta, indicandone le ragioni, da un minimo di 1/5 degli affiliati. La convocazione dell'Assemblea Generale con l'ordine del giorno deve essere spedita almeno 2 mesi prima della data dell'Assemblea.

Le proposte degli affiliati devono essere inoltrate al Comitato al minimo 1 mese prima dell'Assemblea Generale ordinaria.

Le trattande che non sono state debitamente preannunciate agli affiliati possono

essere l'oggetto di un dibattito, ma in nessun modo si potrà deliberare su di esse.

Articolo 9 Diritto di voto

Ogni affiliato ha un voto. La rappresentanza è esclusa.

Votazioni e elezioni avvengono per alzata di mano, tranne se vengono esplicitamente richieste segrete.

Le decisioni relative a modifiche degli statuti richiedono, per essere valide, l'approvazione di 2/3 degli affiliati presenti.

Le decisioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione richiedono l'approvazione di ¾ degli affiliati presenti.

Articolo 10 Compiti dell'Assemblea Generale

L'assemblea ha i seguenti compiti :

- Approvazione dei rapporti annuali del Comitato e dei rapporti delle commissioni
- Approvazione dei rapporti di gestione dell'Associazione e del rapporto dei revisori
- Scarico del Comitato
- Elezione del Presidente, del Vice-presidente e degli altri membri del Comitato
- Elezione dei revisori
- Modifiche degli statuti
- Regolamento delle trattande proposte dal Comitato
- Scioglimento dell'Associazione e decisione sull'utilizzo del suo patrimonio.

3.2. Il comitato

Articolo 11 Composizione e eleggibilità

Il Comitato si compone tra 7 e 9 membri.

Eccetto il Presidente e il Vice-Presidente che vengono eletti dall'Assemblea Generale il Comitato si autocostruisce.

I Presidenti dei gruppi regionali fanno parte d'ufficio del Comitato.

La carica dura 4 anni. Una rielezione è possibile purché il membro sia tuttora attivo nel settore dell' OLR; in ogni modo le cariche successive non devono eccedere 4 volte.

Articolo 12 Compiti del Comitato

Il Comitato rappresenta l'ARVAG verso l'esterno. Svolge tutti gli affari dell'Associazione e si occupa dei rapporti con le autorità e le altre organizzazioni.

Il Comitato stabilisce a quali persone possa essere affidata in maniera giuridicamente

vincolante la firma collettiva a due per l'Associazione.

Il Comitato ha i seguenti compiti :

- la costituzione del Segretariato
- la costituzione delle commissioni
- la convocazione dell'Assemblea Generale
- l'ammissione di nuovi affiliati
- la relazione annuale delle attività dell'Associazione e il rendiconto di gestione
- l'applicazione degli statuti e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale
- lo svolgimento di compiti non esplicitamente affidati ad altri organi

Articolo 13 Deliberazione

La regolare costituzione del Comitato è solo data se almeno 5 membri sono presenti. Le decisioni vengono approvate a maggioranza semplice dai membri presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Le decisioni possono essere prese anche per iscritto, se nessuno membro chiede un dibattito. Esse devono figurare nel verbale della prossima riunione di Comitato.

3.3. I gruppi regionali

Articolo 14 Composizione e compiti

Esistono 4 gruppi regionali:

- ⇒ Svizzera nord-orientale
 - Appenzello AR
 - Appenzello IR
 - Principato del Lichtenstein
 - Glarona
 - Grigioni
 - Sciaffusa
 - San Gallo
 - Turgovia
 - Zurigo

- ⇒ Svizzera nord-occidentale
 - Argovia
 - Basilea campagna
 - Basilea città
 - Berna (lingua tedesca)
 - Friburgo (lingua tedesca)
 - Soletta
 - Vallese (lingua tedesca)

- ⇒ Svizzera romanda e Ticino
- Berna (lingua francese)
 - Friburgo(lingua francese)
 - Ginevra
 - Giura
 - Neuchâtel
 - Ticino
 - Vaud
 - Vallese (lingua francese)

- ⇒ Svizzera centrale
- Lucerna
 - Sottoselva
 - Sopraselva
 - Svitto
 - Uri
 - Zugo

Di ogni Gruppo Regionale fanno parte gli affiliati della loro regione citati nell'articolo 3 (art.14 !!) di questi statuti. Viene eletto un Presidente Regionale e se necessario costituito un Comitato Regionale.

I Gruppi Regionali trattano gli affari correnti della loro regione , preparano e attuano le riunioni e le giornate regionali.

3.4. Segretariato

Articolo 15 Segretariato

L'Associazione dispone di un segretariato per trattare gli affari e gestire i conti.

Il Comitato decide sul segretariato. Il Comitato può incaricare terzi della gestione. I diritti e i doveri del segretariato vengono stabiliti per iscritto dal Comitato.

3.5. Revisori

Articolo 16 Revisori

Due revisori controllano la gestione dei conti.

I revisori vengono eletti insieme al Comitato per una durata di quattro anni.

3.6. Commissioni

Articolo 17 Commissioni

Il Comitato può, se necessario, istituire delle commissioni al hoc. Queste presentano al Comitato il rapporto delle loro attività.

4. Mezzi finanziari

Articolo 18 Finanziamento

Le entrate dell'Associazione consistono in :

- ricavati dalla vendita di stampe, direttive, materiale didattico ecc.
- ricavi da prestazione di servizi
- donazioni e contributi volontari
- reddito del patrimonio sociale

Articolo 19 Responsabilità

Di eventuali debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio sociale, escludendone la responsabilità personale degli affiliati.

5. Scioglimento dell'Associazione

Articolo 20 Liquidazione

Se in caso dello scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale non ha designato altri liquidatori, il Comitato ha l'incarico di procedere alla liquidazione.

Con il patrimonio sociale vengono prima pagati i debiti. Sull'impiego del patrimonio rimasto delibera l'Assemblea Generale. Il patrimonio è da distribuire ad una o più istituzioni di utilità pubblica che offrono prestazioni di servizio per la sicurezza della circolazione.

6. Anno contabile

Articolo 21 Anno contabile

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile.

7. Disposizioni finali

Articolo 22 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea Generale del 26 maggio 1999 a Wangen a. A. e sono entrati in vigore immediatamente dopo questa data.

Wangen a.A., 26 maggio 1999

Il Presidente:

Il Vice-Presidente:

Hans Baumann

Marcel Schwestermann